

## GP2022-01

## APPALTI E RISCHI DI INTERFERENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 dispone l'obbligo del **D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze** per le attività affidate in appalto a ditte esterne, da svolgersi presso sedi del Committente (con le esclusioni illustrate a pagina 2). Il DUVRI contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare, a cura dei soggetti presenti nell'ambiente di lavoro, per eliminare o ridurre i rischi da interferenze durante l'esecuzione dei lavori appaltati (Caso 1 in figura).

Il DUVRI è elaborato dal Datore di Lavoro Committente ma va condiviso (e co-firmato) con appaltatori ed eventuali subappaltatori. Costituisce parte integrante del contratto di appalto/d'opera e la sua assenza, nei casi effettivamente obbligati, può determinare l'invalidità dell'atto contrattuale.

Diverso, anche se a volte interconnesso, è il caso dei **LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE** (in genere indicati come «cantieri edili»), a cui si applica la disciplina del **TITOLO IV del D.Lgs. 81/08**, che prevede un distinto e rigoroso regime di ruoli e responsabilità, incarichi professionali, verifiche preliminari, documentazione obbligatoria e modalità di coordinamento (Caso 2 sotto).

### CASO 1: APPALTI ART. 26



### CASO 2: CANTIERI EDILI TITOLO IV



### APPLICAZIONE ADEMPIMENTI GESTIONE INTERFERENZE (art. 26 D.Lgs. 81/08):

- 1. Verifica idoneità tecnico professionale appaltatori:** il Committente verifica anzitutto l'idoneità tecnico professionale di ciascun Appaltatore e Subappaltatore, almeno mediante acquisizione di certificato di iscrizione CCIAA e autocertificazione sul possesso dei requisiti.
- 2. Scambio informazioni - Da Committente ad Appaltatori/Subappaltatori:** il Committente fornisce ad Appaltatori/Subappaltatori le informazioni sui rischi presenti nei luoghi dell'appalto e su regole, criteri e misure applicabili ai lavori affidati.
- 3. Scambio informazioni - Da Appaltatori/Subappaltatori a Committente:** Appaltatori ed eventuali Subappaltatori forniscono al Committente le informazioni sui rischi specifici che introdurranno nei luoghi dell'appalto e cooperano per individuare e attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per gestire le interferenze;
- 4. Elaborazione, condivisione e sottoscrizione del DUVRI:** Il Committente, sulla scorta dei punti 1, 2 e 3 (sempre obbligatori!), stabilisce se è necessario elaborare il DUVRI (vedi esclusioni a pagina 2) e provvede di conseguenza, prima dell'inizio lavori.



## **ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI ELABORAZIONE DEL DUVRI**

**NEI CASI DI SEGUITO ELENCATI L'ELABORAZIONE DEL DUVRI NON È OBBLIGATORIA (ma restano comunque obbligatori gli adempimenti di gestione interferenze illustrati ai punti 1, 2 e 3 del precedente riquadro):**

- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno\*.



*\* Per UOMINI-GIORNO s'intende l'entità presunta di lavoratori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione di tali lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (corrisponde, ad esempio, a 10 uomini-giorno un lavoro che impegna n° 1 addetto per 10 giorni lavorativi oppure un lavoro che impegna n° 2 addetti per 5 giorni lavorativi)*

## **MA ATTENZIONE!**

**L'elaborazione del DUVRI torna ad essere obbligatoria in tutti i casi (compresi servizi di natura intellettuale, mere forniture e lavori fino a 5 uomini-giorno) in cui i lavori oggetto d'appalto comportano particolari condizioni di rischio:**

- rischi di incendio di livello elevato;
- svolgimento di attività in ambienti confinati;
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici;
- presenza di amianto;
- presenza di atmosfere esplosive;
- presenza dei rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI D. Lgs. n. 81/08:

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da un'altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravanti dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

